



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 204

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. 50/2016 S.M. - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI TRENTO. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER TRE ANNI EURO 298.035,72 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Il giorno 24.08.2020 ad ore 08.38 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco
assessori

Franzoia Mariachiara
Bungaro Corrado
Gilmozzi Italo
Maule Chiara
Salizzoni Alberto
Uez Tiziano

Assenti: sindaco
assessori

Andreatta Alessandro
Stanchina Roberto

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Franzoia Mariachiara.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/204 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.Lgs. 261/1999, con "servizio postale" si intende il servizio che include la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito degli invii postali, mentre, per converso, sono considerati "servizi a monte" e "servizi aggiuntivi", rispettivamente, le attività di elaborazione, composizione dei documenti, stampa e imbustamento, nonché l'attività di conservazione sostitutiva degli avvisi di ricevimento;

preso atto che la determinazione ANAC n. 3/2014 "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali" sottolinea il principio generale per cui il servizio postale va affidato separatamente dai servizi a monte ed eventualmente a valle dello stesso, evitando il lotto unico, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, precisando, tuttavia, che laddove la stazione appaltante dimostri con adeguata motivazione che la suddivisione in lotti, a confronto con l'affidamento integrato, non produce un risparmio o un'efficienza economica, si può derogare al principio generale e procedere all'affidamento con lotto unico;

preso atto che nel corso del 2018 è stata indetta una procedura di gara da parte di APAC, per cui era previsto un lotto dedicato ai servizi postali del Comune di Trento, che tale gara è andata deserta e che, conseguentemente, si è rimasti in attesa dell'indizione di una successiva procedura da parte di APAC;

atteso che, allo stato attuale, i servizi postali relativi al Comune di Trento sono affidati con diversi contratti e che la parcellizzazione dei rapporti si è verificata come conseguenza della prospettiva di una convenzione APAC comprensiva di tutte le tipologie di servizio (posta cartacea ed ibrida);

evidenziato che, segnatamente:

1. il servizio di recapito della posta cartacea (ovvero il servizio di prelievo e recapito della corrispondenza cartacea in uscita affidata dal Comune di Trento) è stato affidato con un "contratto-ponte" la cui scadenza, inizialmente fissata per il 30.06.2020, è stata prorogata fino al 31.12.2020;
2. il servizio di recapito della posta ibrida (ovvero il servizio di produzione e recapito di corrispondenza creata nativamente in digitale dall'Amministrazione) è stato affidato con "contratto-ponte" avente scadenza in data 31.12.2020, in attesa di fare confluire la suddetta attività nella gara di cui alla presente deliberazione;
3. per quanto concerne il servizio di recapito della posta ibrida per le note di cortesia IM.I.S., il Servizio Risorse finanziarie ha affidato per il 2019, 2020 e 2021 il servizio di produzione e imbustamento, mentre il Servizio Innovazione e servizi digitali ha affidato il solo servizio di recapito nel 2019 e nel 2020; il servizio di recapito si caratterizza per una consegna *una tantum*, circoscritta da capitolato in 10 giorni solari, valido per il 2020, con una procedura negoziata senza bando per un importo di euro 24.000,00, in attesa di fare confluire l'attività nella gara di cui alla presente deliberazione;

dato atto che il nuovo testo dell'art. 36 ter1 della L.p. n. 23/1990, in vigore dal 1° gennaio 2020, a seguito delle modifiche operate con la L.p. 23.12.2019 n. 12, prevede, ora, tra l'altro che:

- "L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti

pubblici 2016” (comma 5) e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;

- “Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5” (comma 6);

preso atto che, da ultimo, la deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2020 n. 1076 ad oggetto “Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità e delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” ha espressamente escluso i servizi postali dai processi di aggregazione dei fabbisogni degli Enti;

preso atto che con note di data 7 agosto 2020, prot. n. 172321 e 17 agosto 2020, prot. n. 179334 e 179339, il competente Servizio Innovazione e servizi digitali, dopo aver precisato che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, con conseguente esclusione del ricorso a convenzioni APAC, nonché, per come formulato l'art. 36ter1 della L.p. n. 23/1990, gli eventuali strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a., ha evidenziato la necessità di instaurare una procedura autonoma per l'affidamento dei servizi postali;

viste le note sopra citate con cui il Servizio Innovazione e servizi digitali ha comunicato gli elementi per l'indizione della nuova procedura come di seguito meglio specificato;

dato atto che la durata dell'appalto è stata proposta in 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, salvo quanto di seguito specificato, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, e che il Servizio di merito ha quantificato l'importo triennale del contratto in euro 298.035,72 (oneri fiscali esclusi), interamente soggetti a ribasso vista l'assenza di oneri della sicurezza, ovvero di oneri della sicurezza relativi a rischi interferenziali;

visto, in particolare, che la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio è indicata per le prestazioni riguardanti la posta cartacea, la posta ibrida e l'attività di recapito della posta ibrida IM.I.S., mentre per la sola attività di document composition e produzione posta IM.I.S. la prestazione sarà richiesta a decorrere dal 01.01.2022, per un totale di due anni;

dato atto che a partire dall'importo triennale sopra indicato il Servizio Innovazione e servizi digitali, ai fini dell'art. 6, comma 1 L.p. 2/2016 e s.m., ha quantificato, nella nota da ultimo citata, il valore complessivo dell'appalto in euro 838.370,64 (oneri fiscali esclusi), tenuto conto delle possibili opzioni previste ovvero:

- l'eventuale attività di notifica di atti amministrativi e giudiziari (servizi aggiuntivi da attivare solo in caso di esigenza contingibili o per interventi normativi di settore);
- l'eventuale rinnovo di 2 anni;
- l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- l'eventuale variazione del contratto del 20% dell'appalto;

tenuto conto che la valutazione dei costi da porre a base dell'offerta economica è stata effettuata considerando:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio in oggetto;
- rilettura delle voci economiche tenuto conto, come base di partenza, del bando confezionato da APAC per l'affidamento in convenzione del servizio postale su tutto il territorio provinciale sopra citato;
- incidenza del costo della manodopera;
- le altre voci di spesa che incidono sul servizio;

dato atto che nella predisposizione del Capitolato e nella documentazione di gara, il Servizio di merito ha tenuto conto che:

- non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali;
- fermo restando quanto previsto nell'art. 7ter “Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro” della L.p. n. 2/2020, la successiva deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726 disciplina le modalità di riconoscimento di tali costi: nel caso di specie, manca l'interferenza con gli utenti del servizio stesso e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza legati al COVID-19;

considerato che l'art. 2 della L.p. 2/2020, già modificato con la L.p. 3/2020, ha subito ulteriori modifiche ad opera della L.p. 6/2020, prevedendo ora al comma 1 che per l'affidamento delle attività di esecuzione, tra l'altro, di servizi, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'art 63 del D.Lgs. 50/2016, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della

crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le Amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici;

visto che, in tale prospettiva, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della L.p. 2/2020 s.m. come sopra da ultimo aggiornato, si ritiene di procedere all'indizione di una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per i motivi di seguito indicati, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara; ciò anche tenuto conto del tipo di mercato per il servizio in oggetto, del numero abbastanza limitato di potenziali partecipanti e del fatto che la procedura indetta da APAC nel corso del 2018 è andata deserta per tutti i lotti in gara. Pertanto si ritiene che la procedura aperta sia l'unica idonea rispetto alle caratteristiche del servizio in gara ed al contesto attuale;

rilevato peraltro che la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fasi intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione dell'appaltatore;

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2ter della L.p. 2/2020, come modificata da ultimo dalla L.p. 6/2020, si ritiene opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi per le imprese partecipanti e tenuto conto che una certa speditezza è già garantita anche in altre fasi della procedura, come il ricorso a criteri matematici nell'offerta tecnica) ed al contempo sia compatibile con la possibilità per le Imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

preso atto che, alla luce dell'esperienza oltre che delle innovazioni tecnologiche che hanno mutato le esigenze ed in parte i contenuti delle prestazioni ad oggi in appalto, il Servizio di merito, in ragione di quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 2/2016 e s.m., ritiene che l'appalto per la procedura in oggetto risulti costituito da un unico lotto non ulteriormente suddivisibile, comprensivo di posta cartacea e di posta ibrida e posta IM.I.S., al fine di garantire l'omogeneità ed unitarietà della prestazione ed evitare la frammentazione gestionale e organizzativa del servizio per le motivazioni di seguito indicate:

- i servizi di materializzazione e imbustamento, devono essere necessariamente collegati al servizio di recapito e non possono essere da esso separati, in quanto oggi più che mai devono garantire la massima tracciabilità in tutto il ciclo, dalla produzione alla restituzione dell'esito del recapito. Ciò a comprova del fatto che l'intero servizio, per ragioni strettamente tecniche legate alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni oggetto d'appalto, va gestito da un soggetto unico;
- per le medesime ragioni la presenza di un unico operatore economico risulta l'unica soluzione possibile per avere efficienza dal punto di vista logistico, minimizzando pertanto il tempo fisico di trasporto fra il centro di produzione e il centro di recapito;
- si prevede per ragioni di tipo tecnico un calo graduale della consegna di posta cartacea e una crescita di consegna di flussi da materializzare, con una sorta di compensazione contrattuale, prevedendo che le eventuali riduzioni di quantitativi di posta cartacea potranno presumibilmente essere compensate da un aumento della posta ibrida, eventualità che potrà essere gestita in modo più efficiente dal fatto che vi sia un appaltatore unico;
- i margini di profitto legati a processi altamente industrializzati, come nel presente caso, non suscitano normalmente un interesse adeguato negli operatori del settore, che sono perlopiù organizzati per gestire l'intero flusso;

visto l'elaborato denominato "Capitolato Speciale d'Appalto", redatto dal Servizio Innovazione e servizi digitali, che costituisce il progetto di servizio e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione e

l'operatore economico che si aggiudicherà la gara;

posto che nelle note sopra citate il competente Servizio, rifacendosi a quanto previsto nella determinazione ANAC 9 dicembre 2014 n. 3, che individua il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come modalità privilegiata per l'aggiudicazione degli appalti di servizi postali - propone di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto lo stesso permette di valutare l'offerta sulla base degli elementi qualitativi (come di seguito specificati) relativi alla capacità gestionale indicata nel progetto proposta dai partecipanti, e non solo in base ai parametri della convenienza economica. In particolare, si intende utilizzare tale criterio secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e s.m. e dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg., essendo il servizio oggetto di gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, tenuto anche conto di quanto previsto dalla L.p. 2/2020, considerato anche che il suddetto criterio, oltre a rispondere al preciso dettato normativo richiamato, consente, altresì, di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo;

posto, inoltre, che il Servizio competente ritiene di attribuire complessivamente 100 punti di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica (come specificato nel prosieguo), anche alla luce delle recenti modifiche normative (L.p. n. 11/2019) di cui all'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza a stabilire gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che, nelle note sopra citate, il Servizio Innovazione e servizi digitali, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 della L.p. 2/2016 e s.m., propone di suddividere i 100 punti dell'offerta come di seguito:

1. offerta tecnica: punteggio massimo 85 punti;
2. offerta economica: punteggio massimo 15 punti;

rilevato che il Servizio di merito propone di ripartire gli 85 punti riservati all'offerta tecnica come di seguito:

- 21 punti in relazione ai giorni di recapito al destinatario - nel Comune di Trento - dal giorno successivo al prelievo della corrispondenza per la posta registrata cartacea prodotta dall'Amministrazione;
- 14 punti in relazione ai giorni di recapito al destinatario - su territorio nazionale - dal giorno successivo al prelievo della corrispondenza per la posta registrata cartacea prodotta dall'Amministrazione;
- 21 punti in relazione ai giorni di recapito al destinatario - nel Comune di Trento - dal giorno successivo all'invio del file da materializzare per la posta registrata ibrida prodotta dall'Amministrazione;
- 14 punti in relazione ai giorni di recapito al destinatario - su territorio nazionale - dal giorno successivo al prelievo della corrispondenza per la posta registrata ibrida prodotta dall'Amministrazione;
- 4 punti in relazione alla frequenza di restituzione proposta al mittente (Amministrazione contraente) delle cartoline A/R (avvisi di ricevimento) e della corrispondenza inesitata, con indicazione del motivo del mancato recapito;
- 3 punti al RPO (Recovery Point Objective) inteso come intervallo temporale proposto, espresso in ore solari (non superiore a 24 ore), che rappresenta la perdita di dati persi ammissibile per indisponibilità del sistema informativo;
- 3 punti al RTO (Recovery Time Objective) inteso come utilizzo della replicazione o del back up su nastro dei dati, intervallo temporale proposto espresso in ore solari necessari ad avere il sistema informativo nuovamente utilizzabile;
- 2,5 punti al Sistema Informativo, inteso come percentuale di disponibilità del servizio web; la percentuale proposta deve ricadere tra un minimo di 99,50% ad un massimo di 99,99%;
- 2,5 punti per la sostenibilità ambientale, ossia l'utilizzo di mezzi totalmente elettrici nei servizi di consegna nel territorio del Comune di Trento;

rilevato che il Servizio di merito propone, inoltre, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, di procedere alla riparametrazione finale del punteggio stesso, con la conseguenza che all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio viene assegnato il

massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte il punteggio viene attribuito in modo proporzionale;

preso atto che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza: in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, tenuto, altresì, conto del fatto che la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15;

atteso che il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica esclusivamente in maniera matematica;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5 bis della L.p. n. 2/2020 e s.m., in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non è successivamente necessario procedere a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica, così come stabilito dal richiamato art. 2, comma 5bis della L.p. n. 2/2020 e s.m.;

dato atto che il Servizio di merito ha comunicato che i criteri individuati dalla L.p. 2/2020 e s.m., che secondo tale Legge possono essere eventualmente utilizzati anche nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto e riguardanti aspetti relativi ai subappalti ed alle forniture, risultano non pertinenti in questa procedura, visto l'oggetto dell'appalto in questione e considerata l'esigenza di concentrare la valutazione sugli aspetti qualitativi del servizio come sopra indicati;

considerato che per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si applica la formula prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16/50 Leg., la quale, già prevista per i servizi ad alta intensità di manodopera, è ora obbligatoria anche ai sensi della L.p. 2/2020. Tale formula, peraltro, tiene conto del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità, particolarmente sentita dal Legislatore, di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi;

considerato che il Servizio di merito ritiene altresì, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. 21 settembre 2016 n. 1005, che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicate siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio;

dato atto che, in conformità all'art. 26 della L.p. 2/2016 e s.m., il Servizio di merito propone di ammettere il subappalto solo con riferimento all'attività di recapito della corrispondenza nel Comune di Trento, per le motivazioni espresse nelle sopraccitate note del Servizio di merito che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

preso atto che la documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica";

dato atto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 1 della L.p. 2/2016 e s.m. il settore in argomento non è stato individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1796/2016, pertanto si ritiene che il contratto più pertinente alla tipologia dei servizi postali sia rappresentato dal C.C.N.L. del 28.07.2005 per i Dipendenti di Imprese esercenti servizi postali in appalto;

considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 4 della Legge 2/2016 e s.m., il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le proprie esigenze organizzative; in particolare, l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa, con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro, con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti alla data del 30.06.2020 per la sola posta cartacea, in quanto il personale dedicato alla posta ibrida lo è in misura estremamente limitata, tale da non rilevare ai fini di una eventuale riassunzione. E' fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più

favorevoli. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo alle innovazioni tecnologiche e alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto;

rilevato che l'appalto non prevede l'impiego di lavoratori svantaggiati in quanto non è possibile circoscrivere singole risorse umane esclusivamente dedicate al recapito della posta nel Comune di Trento. Per sua natura, infatti, il servizio non ha personale specificamente assegnato al contratto, senza contare che il numero limitato di persone assunte non consente di dedicare una risorsa svantaggiata esclusivamente al recapito postale, il quale, peraltro, richiede lo svolgimento di un'attività in autonomia, alla guida di un mezzo, senza la possibilità di prevedere alcun tutoraggio o affiancamento fisico;

tenuto conto che l'art. 32 della L.p. 2/2016 al comma 4 septies prevede, nell'ambito dell'attività di programmazione degli affidamenti, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, l'effettuazione di un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

atteso che con nota prot. n. 150209 di data 13.07.2020 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione delle clausole di cui all'art. 32 della L.p. 2/2016 e s.m., delle principali informazioni relative all'appalto, con particolare riferimento alle tematiche inerenti il personale, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori chiarimenti e proponendo un incontro per il giorno 28.07.2020 al fine di effettuare l'esame congiunto di cui sopra o consentendo, in alternativa, di presentare entro la medesima data eventuali osservazioni per iscritto;

atteso che il suddetto incontro non si è tenuto, in quanto nessuno dei soggetti convocati ha manifestato interesse a partecipare, né sono state presentate osservazioni di sorta;

atteso che il Servizio di merito propone di inserire nel disciplinare di gara, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale in 50 giorni e che tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di Legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2020-2022);

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Innovazione e servizi digitali per come sopra indicate perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione, garantendo alla stessa un servizio pienamente confacente alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 2/2020 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- le note del 7 agosto 2020, prot. n. 172321 e 17 agosto 2020, prot. n. 179334 e 179339 del Servizio Innovazione e servizi digitali;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara onde garantire la conclusione della stessa in tempi tali da assicurare il prima possibile l'avvio del servizio secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Innovazione e servizi digitali si stabilirà di procedere all'affidamento “servizi postali per il Comune di Trento” in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica” mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
2. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto “servizi postali per il Comune di Trento” in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica” aderendo integralmente alle proposte del Servizio Innovazione e servizi digitali;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Franzoia

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 S.M. - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI TRENTO. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER TRE ANNI 298.035,72 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 i Componenti Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.08.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 204 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. 50/2016 S.M. - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI TRENTO. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER TRE ANNI 298.035,72 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 agosto 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 204 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 S.M. - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI TRENTO. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER TRE ANNI 298.035,72 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 19.08.2020